

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 105

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007 le parole <<I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.>> sono sostituite dalle seguenti: <<I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).>>.